

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 1978, N. 25¹

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto
1976, n. 10 “Disciplina dell’imposta di soggiorno”²**

Art. 1³
(*omissis*)⁴

Art. 2
(*omissis*)⁵
(*omissis*)⁶

Art. 3
(*omissis*)⁷

¹ In B.U. 30 dicembre 1978, n. 68 – Numero straordinario.

² Si veda la l.r. 29 agosto 1976, n. 10, confluita nei testi unici approvati con D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L e con D.P.G.R. 20 ottobre 1988, n. 29/L.

³ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non presente in sede di pubblicazione nel B.U.R.

⁴ Sostituisce l’art. 2 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

⁵ Inserisce un nuovo comma dopo il secondo comma dell’art. 3 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

⁶ Sostituisce il terzo comma dell’art. 3 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

⁷ Sostituisce l’art. 4 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

Art. 4

*(omissis)*⁸

*(omissis)*⁹

Art. 5

*(omissis)*¹⁰

Art. 6

*(omissis)*¹¹

*(omissis)*¹²

Art. 7

*(omissis)*¹³

Art. 8

*(omissis)*¹⁴

Art. 9

*(omissis)*¹⁵

⁸ Sostituisce il secondo comma dell'art. 5 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

⁹ Abroga l'ultimo comma dell'art. 5 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

¹⁰ Sostituisce i numeri 1), 4), 7) dell'art. 6 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

¹¹ Inserisce un comma dopo il primo comma dell'art. 7 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

¹² Sostituisce il secondo comma dell'art. 6 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

¹³ Sostituisce l'art. 8 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

¹⁴ Sostituisce l'art. 9 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10

Art. 10

*(omissis)*¹⁶

Art. 11

*(omissis)*¹⁷

Art. 12

*(omissis)*¹⁸

Art. 13

*(omissis)*¹⁹

Art. 14

*(omissis)*²⁰

Art. 15

*(omissis)*²¹

¹⁵ Aggiunge l'art. 9 bis dopo l'art. 9 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

¹⁶ Sostituisce l'art. 10 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

¹⁷ Sostituisce l'art. 11 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

¹⁸ Sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 12 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

¹⁹ Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 13 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

²⁰ Sostituisce l'art. 14 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

²¹ Sostituisce l'art. 15 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

Art. 16

*(omissis)*²²

Art. 17

*(omissis)*²³

*(omissis)*²⁴

*(omissis)*²⁵

Art. 18

*(omissis)*²⁶

*(omissis)*²⁷

Art. 19

*(omissis)*²⁸

Art. 20

*(omissis)*²⁹

²² Sostituisce il secondo comma dell'art. 16 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

²³ Sostituisce il primo comma dell'art. 19 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

²⁴ Sostituisce il quinto comma dell'art. 19 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

²⁵ Aggiunge un nuovo comma all'art. 19 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

²⁶ Sostituisce il primo comma dell'art. 21 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

²⁷ Abroga il secondo comma dell'art. 21 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

²⁸ Sostituisce il primo e secondo comma dell'art. 23 della l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

²⁹ Modifica la denominazione dopo l'art. 23, nel titolo terzo ed aggiunge gli artt. 23 bis, 23-ter, 23-quater alla l.r. 29 agosto 1976, n. 10.

Art. 21 (Norma transitoria)

“Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle controversie, derivanti dall’applicazione della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, pendenti alla data della sua entrata in vigore”.

Art. 22 (Norma transitoria)

“I ricorsi contro le decisioni delle Giunte provinciali, presentati alla Giunta regionale ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 14 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere decisi dalla Giunta regionale”.

